

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI ESTERI

15.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TUMEDEI**

INDICE

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

	Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 agosto 1941-XIX, n. 1093, concernente la proroga del termine stabilito dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 16 gennaio 1941-XIX, numero 30, relativo alla presentazione da parte del Commissario straordinario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, dello stato di consistenza patrimoniale dell'Istituto medesimo. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1657)	239
FAINA, <i>Relatore</i> - DE CICCO, DEL CROIX, PRESIDENTE.	
Valutazione dello stato civile ai fini della promozione del personale dell'Amministrazione agli affari esteri (1799) .	240
BARONI, <i>Relatore</i> .	

Pag.

Constata che la Commissione è in numero legale.

DE CICCO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 agosto 1941-XIX, n. 1093, concernente la proroga del termine stabilito dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 16 gennaio 1941-XIX, n. 30, relativo alla presentazione da parte del Commissario straordinario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, dello stato di consistenza patrimoniale dell'Istituto medesimo. (1657)

FAINA, *Relatore*, ricorda che, in seguito allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, disposto col Regio decreto-legge 16 gennaio 1941-XIX, n. 30, fu nominato un Commissario straordinario che avrebbe dovuto, entro sei mesi dalla sua nomina, presentare lo stato della consistenza patrimoniale dell'Istituto. Senonchè tale termine si è dimostrato inadeguato agli accertamenti da compiere, in quanto — trovandosi gran parte dei beni dell'Istituto all'estero — non era possibile, data l'odierna situazione internazionale, determinarne tempestivamente la esatta entità.

Il Regio decreto-legge del 29 agosto 1941-XIX, n. 1093, ha prorogato il termine sud-

La riunione comincia alle 11.

PRESIDENTE comunica che sono stati assegnati alla Commissione i camerati: Faina, Gana, Garibaldi, Morini e Santamaria, ai quali rivolge un cordiale saluto.

Comunica, inoltre, che sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali: Melchiori, Pedani, Thaon di Revel e in congedo i Consiglieri: Maggi Pecoraro, Rossi G. F., Basile, Verga, Marchi, Balestra, Gariboldi Armando.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

detto al 31 marzo 1942-XX: la Commissione è oggi chiamata ad approvare la conversione in legge di questo provvedimento, sulla opportunità del quale non si può non essere concordi.

DE CICCO osserva che la situazione, che aveva consigliato il prolungamento del termine concesso al Commissario per la presentazione della consistenza patrimoniale dell'Ente, è oggi peggiorata e le difficoltà di accertamento sono divenute maggiori, in seguito ai nuovi avvenimenti internazionali. Vi sono, a esempio, beni dell'Istituto in Brasile e Argentina, che ammontano a una cifra rilevante e di cui è ancora incerta la sorte: in queste condizioni, è praticamente impossibile che il Commissario possa fare una relazione totale per il 31 marzo.

Propone, pertanto, che la proroga prevista dal Regio decreto-legge sia prolungata sino al 30 giugno.

DEL CROIX propone, a sua volta, che per consentire al Commissario una maggiore disponibilità di tempo, per un'opera di accertamento così delicata, il termine sia stabilito al 31 dicembre 1942-XXI.

PRESIDENTE mette in rilievo l'opportunità del provvedimento adottato dal Governo e ricorda a titolo analogico le difficoltà cui debbono far fronte talune aziende, che svolgevano la loro attività nelle Colonie e alle quali la legge fa obbligo di presentare annualmente i bilanci.

Si associa alla proposta del camerata Del Croix, osservando che la determinazione di un termine più lungo non esclude che il Commissario possa presentare prima la sua relazione.

Pone in discussione l'articolo unico con l'emendamento.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Valutazione dello stato civile ai fini della promozione del personale dell'Amministrazione degli affari esteri. (1799)

BARONI, *Relatore*, osserva che l'articolo 1 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, al quale l'odierno disegno di legge fa riferimento, stabilisce che per le nomine e le promozioni nei ruoli organici delle ammini-

strazioni dello Stato, ai gradi VIII e superiori del gruppo A; IX e superiori del gruppo B; XI e superiori del gruppo C e al grado di commesso o usciere capo e superiori e gradi equiparati del personale subalterno, costituisce requisito indispensabile lo stato di coniugato o di vedovo; e che tale stato costituisce pure requisito indispensabile per le promozioni ai gradi inferiori a quelli indicati, nei riguardi del personale dei gruppi A e B che abbia già compiuto il trentesimo anno di età e del personale del gruppo C e subalterno che abbia già compiuto il 26°.

Con questa disposizione il Governo fascista ha voluto attuare, nell'ambito del personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni, le direttive demografiche perseguite dal Regime.

Appunto per mettere i propri funzionari in condizioni di attenersi a tali norme, il Ministero degli affari esteri ha progressivamente richiamato in Patria dall'estero i funzionari celibi. Tuttavia, lo stato di guerra, le difficoltà attuali nelle comunicazioni marittime e terrestri, l'opportunità che in talune rappresentanze e uffici all'estero rimangano funzionari celibi non hanno sempre permesso e non permettono di ottemperare alle suddette disposizioni: di qui l'odierno disegno di legge che, per il personale dei vari ruoli del Ministero degli esteri, sospende l'applicazione dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, fino a sei mesi dopo la cessazione delle ostilità.

Il disegno di legge precisa, però, che gli appartenenti a questo personale, già designati per la promozione al grado superiore, assumeranno, ai soli effetti giuridici, con la promozione, l'anzianità assoluta e relativa che sarebbe spettata se fossero stati promossi a loro turno, fermo restando l'ordine delle promozioni già effettuate.

Il provvedimento appare opportuno ed ispirato a criteri di equità, anche in relazione ad analoghi benefici, di cui godono gli impiegati delle altre Amministrazioni statali, richiamati alle armi. Ne propone quindi l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 11.30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 agosto 1941-XIX, n. 1093, concernente la proroga del termine stabilito dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 16 gennaio 1941-XIX, n. 30, relativo alla presentazione da parte del Commissario straordinario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, dello stato di consistenza patrimoniale dell'Istituto medesimo. (1657)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 agosto 1941-XIX, n. 1093, concernente la proroga del termine stabilito dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 16 gennaio 1941-XIX, n. 30, relativo alla presentazione da parte del Commissario straordinario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, dello stato di consistenza patrimoniale dell'Istituto medesimo, *con la seguente modificazione:*

All'articolo 1 le parole: è prorogato al 31 marzo 1942-XX, sono sostituite dalle altre: è prorogato al 31 dicembre 1942-XXI.

Valutazione dello stato civile ai fini della promozione del personale dell'Amministrazione degli affari esteri. (1799)

ART. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale guerra è sospesa l'applicazione dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, limitatamente al personale dei vari ruoli del Ministero degli affari esteri.

ART. 2.

Gli appartenenti al personale di cui all'articolo 1, già designati per la promozione al grado superiore, assumeranno, ai soli effetti giuridici, con la promozione, l'anzianità assoluta e relativa che sarebbe spettata se fossero stati promossi a loro turno, fermo restando l'ordine delle promozioni già effettuate.

